



Tribunale di Catania
Sezione specializzata imprese
Quarta sezione civile

Alla cortese att.ne

Sig. Presidente del Tribunale

Direttore di cancelleria IV civile e fallimentare

Direttore di cancelleria sezione D.I.

Sig. curatori fallimentari e liquidatori giudiziali

p.c.

COA Catania

ODCEC Catania

Si trasmettono le linee guida approvate in sede di riunione ex art. 47 quater o.g. dal plenum del
giudici della sezione specializzata imprese e quarta civile del Tribunale di Catania.

Si pubblichino sul sito del Tribunale di Catania e si trasmetta agli OO.PP.

LINEE GUIDA RELATIVE AI RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO

aggiornamento approvato

in sede di riunione ex art. 47quater o.g. in data 27 aprile 2023

Le presenti linee guida sono finalizzate a fornire indicazioni operative relative alla predisposizione dei ricorsi monitori ed alla documentazione da allegare, con l'obiettivo di favorire un celere esame ed una spedita definizione dei procedimenti.

Le linee guida sono aggiornate con riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea per i contratti conclusi dai consumatori (Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 17.05.2022, sentenze emesse nella causa n C-600/19, Ibercaja Banco; nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; nella causa C-725/19, Impuls Leasing Romania; nella causa C-869/19, Unicaja Banco), nei termini chiariti da Cassazione civile, Sezioni unite, 06.04.2023, n. 9479.

Conseguentemente si richiama l'attenzione dei Sig.ri avvocati a porre particolare cura nella redazione del ricorso monitorio e nella puntuale indicazione di tutte le indicazioni segnalate, onde limitare il ricorso da parte del giudizio al provvedimento ex art. 640 c.p.c.¹

Indicazioni generali

Il ricorso monitorio deve essere predisposto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) il ricorso può essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi e deve essere convertito in formato .pdf testo, mentre non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf immagine;
- b) in caso di richiesta di immediata esecutività del decreto, va inserita la dicitura "immediatamente esecutivo" subito dopo le parole "ricorso per decreto ingiuntivo";
- c) gli allegati devono essere inseriti nella busta telematica insieme al ricorso al quale si riferiscono e devono essere necessariamente prodotti in uno dei formati ammessi dalle specifiche tecniche del PCT;
- d) ogni allegato dovrà essere contenuto in un diverso file, con l'eccezione degli atti omogenei;

¹ Si riporta il testo del modello ex art. 640 c.p.c. all'uopo predisposto:

Il Giudice, visto il ricorso,

ritenuto che il contratto posto alla base del ricorso monitorio è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo);

dato atto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il Giudice nazionale è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, anche nel procedimento monitorio (Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 17.05.2022, sentenze emesse nella causa n C-600/19, Ibercaja Banco; nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; nella causa C-725/19, Impuls Leasing Romania; nella causa C-869/19, Unicaja Banco);

ritenuto che gli elementi di diritto e di fatto presenti in atti suscitano seri dubbi in ordine alla possibile natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto del ricorso (Cass. civ., Sez. un., 06.04.2023, n. 9479);

ritenuto, dunque, doversi onerare parte ricorrente a dedurre in ordine ai seguenti profili:

1. sussistenza o meno della qualità di consumatore in capo alla parte resistente (debitore principale ed eventuale coobbligato o garante), in quanto persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, con allegazione di visura camerale;
2. sussistenza della competenza del giudice adito, con riferimento al foro del consumatore ai sensi dell'art. 66bis del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), per il debitore principale e – se presente – anche per il garante;
3. carattere non vessatorio della clausola che prevede gli interessi moratori ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e, per l'ipotesi di carattere vessatorio, ricalcolo dell'importo richiesto con la sola inclusione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi;
4. eventuale sussistenza di ulteriori clausole qualificabili quali vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II d. lgs. 206/2005;

dato atto che, in conformità ai principi enunciati dalla pronuncia della Sezioni unite sopra richiamata, ove l'accertamento si presenti complesso, non potendosi far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento, l'istanza d'ingiunzione dovrà essere rigettata;

P.Q.M.

visto l'art. 640 c.p.c.,

onera parte ricorrente ad integrare il ricorso nei termini indicati in motivazione, entro giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Catania,

Il Giudice

- e) si individua una lista di massima, non vincolante, di atti che per la loro omogeneità è possibile o opportuno trasmettere in file unico:
- documenti di spesa aventi natura analoga (scontrini etc.);
 - estratti conto;
 - fatture (e relativi documenti di trasporto);
 - stati avanzamento lavori;
- f) i files dovranno essere numerati e denominati utilizzando diciture esplicative del contenuto, ad esempio:
- 001 – fattura n. 1/2020
 - 002 – estratto conto
 - 003 – contratto di finanziamento n. xyz;
- g) va depositato un indice degli atti, che permetta l'immediato reperimento del file corrispondente;
- h) i documenti devono essere depositati in formato nativo digitale e, ove trattasi di file in originale acquisiti mediante scansione, deve trattarsi di documenti leggibili;
- i) il ricorso può contenere collegamenti ipertestuali ai files depositati.

Contributo unificato e diritti forfettizzati

Stante la natura esclusivamente telematica del procedimento monitorio, il contributo unificato ed i diritti forfettizzati devono essere pagati telematicamente tramite pagoPA ai sensi dell'art. 221, c. 3°, d.l. 19.5.2020 n. 34, convertito in L. 17.7.2020 n. 77 (circolare Min. Giustizia, DAG, 41271 del 24.2.2022).

La relativa ricevuta, prodotta dal sistema, deve essere depositata in formato .pdf, unitamente al ricorso introduttivo, **improrogabilmente** al momento dell'iscrizione a ruolo.

E' cura del difensore indicare il nome delle parti del procedimento ed il tipo e l'oggetto del procedimento al quale si riferisce, onde evitare sovrapposizioni con altri procedimenti.

Documentazione da allegare e precisazioni necessarie – ipotesi ricorrenti – esemplificazione

Il ricorso deve contenere le seguenti indicazioni e vi deve essere allegata la seguente documentazione, esemplificata secondo i tipi contrattuali:

A. conto corrente bancario

1. contratto di apertura del conto corrente bancario e/o conto anticipi sottoscritto, con allegate le condizioni contrattuali applicate ed eventuali collegati contratti di apertura di credito e/o contratti modificativi delle condizioni;
2. deduzione – con allegazione di visura camerale – circa la sussistenza o meno della qualità di consumatore in capo alla parte resistente, in quanto persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
3. estratto conto certificato *ex art. 50 t.u.b.*;
4. diffida o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o, in mancanza, indicazione del termine a decorrere dal quale sono computati gli interessi moratori o altri oneri derivanti dalla mora;

B. mutuo fondiario e finanziamento

1. contratto di concessione del finanziamento con allegato piano di ammortamento;
2. deduzione – con allegazione di visura camerale – circa la sussistenza o meno della qualità di consumatore in capo alla parte resistente, in quanto persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
3. documentazione comprovante l'erogazione della somma mutuata;
4. estratto conto certificato *ex art. 50 t.u.b.*;
5. diffida o comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o, in mancanza, indicazione del termine a decorrere dal quale sono computati gli interessi moratori o altri oneri derivanti dalla mora;

C. contratto di fideiussione o garanzia a prima richiesta

1. contratto di fideiussione o garanzia a prima richiesta;
2. deduzione – con allegazione di visura camerale della persona fisica garante e del soggetto garantito – circa la sussistenza o meno della qualità di consumatore in capo alla parte resistente, in quanto persona fisica che ha concluso il contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

D. contratti bancari e finanziari in generale

1. indicazione, oltre che della somma per la quale complessivamente l’ingiunzione è richiesta, della sorte capitale separata dagli interessi ed eventuali ulteriori accessori

2. in caso di cessione di crediti in blocco:

- I. contratto di cessione;
- II. avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;
- III. elenco dei crediti ceduti con indicazione del nominativo del debitore ingiunto o estratto autentico dell’elenco allegato al contratto di cessione e depositato presso il notaio rogante la cessione dei crediti in blocco;

3. in caso di altri tipi di successione nella titolarità del credito, secondo le ipotesi:

- I. documentazione comprovante il cambio di denominazione sociale;
- II. atto di fusione;
- III. atto di trasformazione;
- IV. atto di conferimento del *servicing*;
- V. procura speciale.

E. compravendita tra imprenditori

1.1 fatture con allegato estratto autentico delle scritture contabili assistito da attestazione di regolare tenuta e con le fatture azionate evidenziate (può ritenersi l’equipollenza tra l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autenticità dell’estratto a cura dello stesso creditore o del suo difensore o consulente e l’autentica dell’estratto di parte del notaio o di altro pubblico ufficiale);

1.2 ovvero, fatture con allegati documenti di trasporto o fatture accompagnatorie;

2. diffida, o, comunque, indicazione del termine a decorrere dal quale sono richiesti gli interessi moratori;

F. appalto

1. contratto;

2. fatture con allegato estratto autentico delle scritture contabili assistito da attestazione di regolare tenuta e con le fatture azionate evidenziate (può ritenersi l’equipollenza tra l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autenticità dell’estratto a cura dello stesso creditore o del suo difensore o consulente e l’autentica dell’estratto di parte del notaio o di altro pubblico ufficiale abilitato);

3. stato avanzamento lavori;

G. PER TUTTI I CONTRATTI IN CUI IL CONTRAENTE HA QUALITÀ DI CONSUMATORE:

1. deduzione in ordine alla sussistenza della competenza del giudice adito, con riferimento al foro del consumatore ai sensi dell’art. 66bis del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), per il debitore principale e – se presente – anche per il garante;

2. deduzione in ordine al carattere non vessatorio della clausola che prevede gli interessi moratori ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e, per l’ipotesi di carattere vessatorio, ricalcolo dell’importo richiesto con la sola inclusione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi;

3. deduzione in ordine al rispetto del tasso soglia previsto dalla l. 108/1996 sull’usura con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori pattuiti;

4. deduzione in ordine all’eventuale sussistenza di ulteriori clausole qualificabili quali vessatorie ai sensi dell’art. 33 co. II d. lgs. 206/2005.

Produzione di titoli di credito

In caso di ricorso fondato su assegno o cambiale, il titolo deve essere prodotto in originale in formato cartaceo, mediante deposito in cancelleria. Il titolo dovrà permanere depositato fino alla definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.

Deposito di documentazione richiesta ai sensi dell'art. 640 c.p.c.

In caso di richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 640 c.p.c. è necessario inviare una nuova busta telematica contenente i chiarimenti come atto principale ed i documenti allegati; l'atto principale deve essere trasmesso quale atto codificato "Deposito documentazione integrativa e/o chiarimenti".

Il termine assegnato per integrare la documentazione è ordinariamente di giorni trenta.

Richiesta di esecutorietà

La richiesta di esecutorietà deve contenere l'attestazione, da parte del difensore, circa la mancata proposizione di opposizione.

La stessa va trasmessa per via telematica dopo il decorso del termine per l'iscrizione a ruolo della eventuale opposizione (ovvero dopo cinquanta giorni dalla notifica).

Alla richiesta di esecutorietà deve essere allegata la prova della notifica, ovverosia:

- a. se il decreto ingiuntivo è stato notificato in forma cartacea, devono essere allegate le scansioni dei relativi documenti, cioè la copia autentica cartacea del decreto ingiuntivo utilizzata per la notifica, la relata di notifica e gli eventuali avvisi di ricevimento della raccomandata nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, che devono essere scansionati in modo completo (fronte e retro) e leggibile;
- b. se il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'art. 3**bis** della legge n. 53/1994, la prova della notifica è fornita con le modalità previste dall'art. 19**bis** comma 3 delle specifiche tecniche PCT, cioè inserendo come allegati la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna (contenente l'atto e il provvedimento notificato) relativa ad ogni destinatario della notificazione.

Qualora la richiesta di esecutorietà venga inoltrata da un nuovo procuratore, la stessa dovrà essere depositata con atto separato e successivo rispetto al deposito della comparsa di costituzione di nuovo procuratore.

Predisposizione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore

Nella nota spese devono essere indicati:

- a. l'intervallo di valore di riferimento;
- b. il compenso professionale richiesto, normalmente nella misura del parametro medio, salva indicazione di ragioni idonee a fondare una richiesta di applicazione di aumento o diverso parametro; si precisa che, quando gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione mediante collegamenti ipertestuali, verrà di norma concessa, su espressa istanza, la maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 1**bis** D.M. 55/2014;
- c. le spese per contributo unificato e diritti forfettizzati;
- d. le ulteriori eventuali spese vive, con allegazione della documentazione giustificativa (es. fattura emessa da notaio in relazione all'estratto conto autentico).

Patrocinio a spese dello Stato

In caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione deve essere predisposta nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) l'istanza va depositata contestualmente al ricorso introduttivo o subito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo;

- b) l'istanza deve essere depositata come atto separato e non deve essere inserita tra gli allegati al ricorso;
- c) l'istanza deve essere accompagnata dal deposito di autonoma nota spese, per consentire alla cancelleria di allegarla ai documenti che vanno trasmessi all'Ufficio Spese di Giustizia;
- d) all'istanza di liquidazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - i.istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o al Giudice delegato;
 - ii.delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o decreto del Giudice delegato *ex art. 144 t.u.s.g.*;
 - iii.autocertificazione da parte del difensore circa l'iscrizione all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 81 t.u.s.g.;
 - iv.autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- e) nel ricorso introduttivo, dopo le generalità del ricorrente, va specificato che lo stesso è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e va indicata la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o il decreto del Giudice delegato (in caso di procedura concorsuale) di ammissione provvisoria;
- f) nel ricorso deve essere specificato che la somma oggetto dell'ingiunzione è richiesta "oltre spese e compensi da liquidarsi a favore dell'Erario".

Si pubblichi sulla home page del sito internet del Tribunale di Catania e nella sezione dedicata.
Si trasmetta al C.O.A. e al O.D.C.E.C. di Catania, nonché ai Sig.ri curatori fallimentari.
Catania, 28 aprile 2023.

Il Presidente di sezione
Mariano Sciacca